

## 1

## LE NOVITÀ DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 740/97, relativa ai redditi 1996, presenta alcune novità, tra cui in particolare:

- h** *introduzione di un apposito riquadro per i dati relativi al contributo straordinario per l'Europa;*
- h** *possibilità di destinare il quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici;*
- h** *nuove modalità per la detrazione delle spese sanitarie e per la deduzione delle spese mediche e di assistenza dei portatori di handicap;*
- h** *importo della detrazione per coniuge a carico rapportato al reddito imponibile del contribuente;*
- h** *incremento della detrazione per i lavoratori autonomi e le imprese;*
- h** *nuove modalità per la deduzione delle erogazioni e dei contributi versati a favore delle Comunità ebraiche.*

Le principali modifiche sono state evidenziate nelle istruzioni con colore azzurro.

Per semplificare la dichiarazione e facilitare i controlli e l'erogazione dei rimborsi, i modelli sono stati predisposti su fogli singoli in modo da consentire la presentazione dei soli quadri compilati. In particolare, il modello 740 base è stato suddiviso in un primo foglio che deve essere compilato da tutti i contribuenti e in un secondo foglio che deve essere compilato solo da chi deve calcolare l'ILOR o il contributo al servizio sanitario nazionale o deve comunicare variazioni anagrafiche o dei familiari a carico o dei redditi dei terreni e fabbricati. La nuova struttura consentirà ad un buon numero di contribuenti di presentare la dichiarazione compilando un unico foglio.

Per i contribuenti che compilano la dichiarazione con strumenti informatici è stato predisposto un modello "sintetico" (denominato 740PC) da presentare all'Amministrazione finanziaria in luogo di quello tradizionale, unitamente all'eventuale scheda per la destinazione dal quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Il modello 740PC, composto normalmente da una o due pagine stampate su fogli bianchi, contiene i soli dati anagrafici e reddituali del contribuente, i dati di calcolo delle imposte, la firma della dichiarazione e quella per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF. A garanzia della leggibilità delle informazioni contenute nel modello 740PC, il contribuente deve conservare copia della dichiarazione stampata sul modello normale.

Approfondimenti, casi particolari ed esempi sono contenuti in un'Appendice posta al termine delle istruzioni di compilazione. Per informazioni sulla dichiarazione e per altre informazioni di carattere fiscale (rimborsi Irpef, cartelle esattoriali, ecc.) può essere utilizzato il servizio telefonico di assistenza. (Vedi in Appendice alla voce "Servizio di assistenza telefonica").

## 2

## CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, se non rientrano nelle condizioni di esonero indicate al paragrafo successivo, tutti coloro che hanno conseguito redditi nell'anno 1996 o sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili, e in particolare:

- imprenditori ed esercenti arti e professioni, anche se non hanno conseguito redditi nel corso del 1996;
- lavoratori dipendenti che hanno conseguito redditi da più datori di lavoro (certificati con più Mod.101 o 201) se l'imposta corrispondente al reddito complessivo risulta superiore all'ammontare delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente e per familiari a carico;
- lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall'Inps o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo sempreché non ricorrano le condizioni di esonero previste nel paragrafo successivo;
- lavoratori dipendenti che devono restituire detrazioni d'imposta riconosciute dal sostituto d'imposta ma non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di un solo Mod.101 o di un solo Mod. 201);
- lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d'acconto (ad es. portieri, collaboratori familiari, autisti, giardinieri, ed altri addetti alla casa);
- contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, **anche se percepiti in qualità di eredi** – quando sono erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- contribuenti che hanno conseguito plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva da indicare nel quadro T;
- contribuenti non residenti in Italia, per i redditi prodotti nel territorio nazionale non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Non sono tassabili le somme percepite da tali soggetti in Italia a titolo di borsa di studio anche se pagate da soggetti residenti.

## 3

## CONTRIBUENTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito indicate sono in ogni caso esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al contributo al Servizio sanitario nazionale.

I contribuenti esonerati possono comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazio-

ne presentata nel 1996 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro obbligato ad effettuare le ritenute;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro obbligati ad effettuare le ritenute e sempre che il contribuente abbia chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.700.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio e i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- solo reddito di lavoro dipendente (corrisposto anche da più datori di lavoro, ma certificato complessivamente dall'ultimo datore di lavoro) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad es., nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) e altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella A** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 21);
- solo redditi diversi dal lavoro dipendente e da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e artistiche o professionali, e non soggetti a Ilor, a condizione che la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e le detrazioni per familiari a carico non sia superiore a L. 20.000. Nella **Tabella B** sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per familiari a carico spettano per l'intero anno (nel caso di detrazioni spettanti solo per una parte dell'anno, il contribuente dovrà calcolare il limite di esonero seguendo le istruzioni contenute nel paragrafo 21);
- solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abita-

zione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra; pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva; pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento, e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; sussidi a favore degli handicappati; pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali che non sono relativi all'attività d'impresa, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico). Sono altresì esenti le borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, nonché quelle previste dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail; vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- solo redditi derivanti da nuove iniziative produttive svolte in regime fiscale.

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad Ilor, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

## 4

### LA DICHIARAZIONE MODELLO 740

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze.

La dichiarazione è composta:

- dal modello 740 base per indicare i dati anagrafici, il totale dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, i redditi di lavoro dipendente, gli oneri sostenuti, l'Irpef e il contributo straordinario per l'Europa, i versamenti effettuati e i crediti spettanti;
- dal modello aggiuntivo al 740 base, per indicare le variazioni anagrafiche e dei familiari a carico, dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, e il calcolo dell'Ilor e del Ccss;
- dai modelli aggiuntivi per indicare gli altri redditi (vedere in Appendice la voce "Modelli aggiuntivi");
- dalla scheda per esprimere la volontà di partecipare al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazione di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi modelli nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Il modello per il "coniuge dichiarante" ha struttura analoga al modello base del dichiarante e deve essere compilato *solo in caso di dichiarazione congiunta*.

I modelli di dichiarazione sono composti di due esemplari:

- originale per l'Ufficio;
- copia per il contribuente.

Nel compilare la dichiarazione occorre, inoltre, tenere presente che:

- i genitori devono includere nella dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale; per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci: "Redditi dei coniugi" e "Usufrutto legale". I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo);
- i residenti in Italia sono tenuti alla presentazione della dichiarazione anche per i redditi prodotti all'estero salve le eventuali diverse disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i Paesi esteri;
- per la determinazione in lire dei redditi, spese e oneri in valuta estera va utilizzato il cambio del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo o, qualora non sia stato fissato in tali giorni, il cambio del mese.

### LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA QUANDO QUESTE SPETTANO PER L'INTERO ANNO

TABELLA A - Lavoratori dipendenti e pensionati

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
8.700.000	(senza figli a carico)	13.506.000	(senza figli a carico)
9.129.000	(con 1 figlio a carico)	14.365.000	(con 1 figlio a carico)
9.561.000	(con 2 figli a carico)	15.000.000	(con 2 figli a carico)
9.988.000	(con 3 figli a carico)	15.200.000	(con 3 figli a carico)
10.415.000	(con 4 figli a carico)	15.564.000	(con 4 figli a carico)
10.847.000	(con 5 figli a carico)	16.264.000	(con 5 figli a carico)
11.275.000	(con 6 figli a carico)	16.961.000	(con 6 figli a carico)
11.706.000	(con 7 figli a carico)	17.661.000	(con 7 figli a carico)
12.134.000	(con 8 figli a carico)	18.361.000	(con 8 figli a carico)

TABELLA B - Contribuenti senza redditi di lavoro dipendente o di pensione

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire		Con coniuge a carico e con reddito imponibile fino a lire	
1.145.000	(con 1 figlio a carico)	8.829.000	(senza figli a carico)
2.095.000	(con 2 figli a carico)	9.684.000	(con 1 figlio a carico)
3.035.000	(con 3 figli a carico)	10.543.000	(con 2 figli a carico)
3.985.000	(con 4 figli a carico)	11.400.000	(con 3 figli a carico)
4.925.000	(con 5 figli a carico)	12.261.000	(con 4 figli a carico)
5.875.000	(con 6 figli a carico)	13.120.000	(con 5 figli a carico)
6.815.000	(con 7 figli a carico)	13.979.000	(con 6 figli a carico)
7.752.000	(con 8 figli a carico)	14.757.000	(con 7 figli a carico)
		15.457.000	(con 8 figli a carico)

### ATTENZIONE

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno presentato il modello 730 e che si trovano nella necessità di integrare o rettificare la dichiarazione possono farlo presentando il modello 740 con le modalità indicate in Appendice alla voce "Integrazione del modello 730". Nella stessa voce sono contenute informazioni riguardanti i contribuenti per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro prima che il sostituto abbia effettuato o completato il rimborso dell'Irpef e/o del Ccss risultante dal prospetto di liquidazione del Mod. 730.

Se, successivamente alla scadenza del termine di presentazione del modello 740, i contribuenti intendono integrare i redditi esposti nella dichiarazione (mod. 730 o 740) possono usufruire del "ravvedimento operoso" previsto dall'art. 14 della L. 29 dicembre 1990, n. 408; vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso".

## 5

### LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare dichiarazione congiunta. Questa dichiarazione, che comporta la determinazione unitaria dell'Irpef nel modello base del dichiarante, consente la compensazione del debito d'imposta di un coniuge con l'eventuale credito dell'altro.

I contribuenti che hanno interesse ad effettuare la dichiarazione congiunta possono consultare, per ulteriori precisazioni, in Appendice le voci: "Dichiarazione congiunta", "Conto fiscale" e "Redditi dei coniugi".

## 6

## LA DICHIARAZIONE PRESENTATA DALL'EREDE

Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. Nel frontespizio del modello base devono essere indicati i dati anagrafici e i redditi del deceduto.

L'erede deve compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro posto in calce allo stesso modello base.

Per ulteriori precisazioni circa le modalità di compilazione vedere in Appendice la voce "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante".

Per le persone decedute nel 1996 o entro il 30 gennaio del 1997 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari (1° maggio - 30 giugno 1997). Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 novembre 1997 per i versamenti e il 30 dicembre 1997 per la presentazione della dichiarazione.

## ATTENZIONE

Se nel 1996 la persona deceduta aveva presentato il Mod. 730 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo N20 del quadro N. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

## 7

## DOCUMENTAZIONE

Alla dichiarazione dei redditi va allegata solo la documentazione espressamente indicata nelle presenti istruzioni e in quelle relative ai modelli aggiuntivi, riepilogata in Appendice alla voce "Allegati". Non c'è obbligo di allegare nessun altro documento, anche se previsto da precedenti disposizioni di legge. Il contribuente ha comunque la facoltà di allegare alla dichiarazione i documenti ritenuti opportuni.

## ATTENZIONE

Tutta la documentazione non allegata alla dichiarazione (o allegata in fotocopia) deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2002, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell'Amministrazione, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa agli oneri, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d'imposta indicati o ai versamenti, si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta o del minore rimborso risultanti dal controllo della dichiarazione.

## 8

## VERSAMENTI

I contribuenti devono versare presso una qualsiasi banca autorizzata, o un qualsiasi

ufficio postale o presso il concessionario della riscossione competente per territorio, le imposte e il Ccssn dovuti a saldo, nonché la prima rata del contributo straordinario per l'Europa.

I versamenti devono essere eseguiti entro il 31 maggio, ma possono essere effettuati entro il 20 giugno maggiorando le imposte, il contributo al Servizio sanitario nazionale e il contributo straordinario per l'Europa dovuti dello 0,50 per cento.

Entro gli stessi termini e con le stesse modalità deve essere versata la prima rata di acconto delle imposte e del Ccssn dovuti per il 1997. Per le modalità di calcolo degli acconti vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Ccssn dovuti per i redditi del 1997".

## ATTENZIONE

I versamenti non vanno effettuati se gli importi da versare a saldo, al netto della eventuale maggiorazione, non superano ciascuno lire 20.000.

I residenti all'estero possono effettuare i versamenti anche presso una qualsiasi banca del luogo di residenza tramite bonifico in lire a favore di una banca nazionale con sede in Italia. Nel bonifico occorre indicare le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza all'estero, il domicilio in Italia, la causale e l'anno di riferimento del versamento. Non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

## 9

## VERSAMENTI E RIMBORSI TRAMITE CONTO FISCALE

I titolari di reddito di lavoro autonomo in possesso di partita Iva e gli imprenditori commerciali titolari di conto fiscale devono effettuare il versamento delle imposte e del contributo straordinario per l'Europa presso un'azienda di credito o il concessionario della riscossione, utilizzando appositi modelli di pagamento sui quali va indicato il numero del conto fiscale. Il conto può essere utilizzato anche per richiedere direttamente al concessionario il rimborso di imposte risultanti dalla dichiarazione.

Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Conto fiscale".

## 10

## COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione deve essere presentata al Comune di residenza anagrafica del dichiarante nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 giugno 1997.

Per i contribuenti residenti all'estero, per i contribuenti che hanno domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica per effetto di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria e per i contribuenti che hanno cambiato comune di residenza da meno di 60 giorni, vedere in Appendice la voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

La dichiarazione può anche essere spedita per raccomandata senza ricevuta di ritorno al competente Centro di servizio oppure, se questo non è istituito, all'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione il contribuente risiede. In Appendice alla voce "Centri di servizio" sono elencati i Centri sinora istituiti.

I contribuenti che nel 1996 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modulo 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Se sussiste l'obbligo della presentazione del modello 740, il modulo 740/W deve essere allegato a tale dichiarazione. Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o abbia presentato il mod. 730, il modulo 740/W deve essere presentato autonomamente entro il termine previsto per la presentazione del modello 740. Se vengono presentati i modelli 101 o 201 ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, il modulo 740/W può essere unito a questi.

## ATTENZIONE

La dichiarazione deve essere consegnata o spedita utilizzando l'apposita busta (approvata con decreto del Ministro delle Finanze) sulla quale vanno indicati tutti i dati richiesti. I modelli devono essere inseriti nella busta senza apposizione di fermagli, spilli o altri sistemi di bloccaggio e devono essere separati dalla copia da conservare a cura del contribuente.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a calendario sulla busta che la contiene. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata, o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

I dipendenti dello Stato o degli enti pubblici possono presentare la dichiarazione all'ufficio di appartenenza.

Particolari modalità di presentazione della dichiarazione sono previste nel caso di:

- contribuenti deceduti;
- persone legalmente incapaci (minori ed interdetti);
- imprese individuali in liquidazione;
- contribuenti falliti;
- eredità giacente devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
- accettazione dell'eredità giacente.

Per informazioni vedere in Appendice le voci "Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal dichiarante" e "Accettazione dell'eredità giacente".

## ATTENZIONE

La dichiarazione va completata con la firma del contribuente o di chi ne ha la legale rappresentanza (ad es. tutore).

## 11

## SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei casi di omissioni, incompleta o infedele dichiarazione e per le violazioni più importanti vedere in Appendice la voce "Sanzioni".

## 12

## COME SI COMPILA IL MODELLO

Si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale per l'ufficio, in modo da poter correggere eventuali errori.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello).

La "copia ad uso del contribuente" va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da pagare nel 1997 e per "autocertificare" il proprio reddito.

## 13

## ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

## 14

## CODICE FISCALE

Nell'apposito spazio posto in alto a destra del modello riportare il codice fiscale del dichiarante e del coniuge (rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria).

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta; non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e di separazione legale ed effettiva.

Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati sul tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Nel caso di dichiarazione congiunta barrare l'apposita casella.

## 15

## DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese; per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero; direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate; per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. Se i contribuenti non effettuano alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'Irpef, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni. Può essere espressa una sola scelta. Tale firma non sostituisce la sottoscrizione da apporre in calce alla dichiarazione.

Gli imprenditori che si avvalgono dell'assistenza prestata da un Centro autorizzato di assistenza alle imprese o da un professionista alle stesse condizioni dei centri di assistenza, per esprimere la scelta devono utilizzare, in luogo del relativo riquadro del modello, l'apposita scheda allegata alle presenti istruzioni. La scheda deve essere consegnata al soggetto che presta l'assistenza in una normale busta di corrispondenza, recante l'indicazione "MOD. 740 - SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF", dopo averla chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura. La medesima scheda può essere utilizzata dai contribuenti esonerati dall'obbligo

di compilazione in quanto nel 1996 hanno posseduto solo redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, e non soggetti a Ilor, per i quali:

- l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000;
- l'imposta corrispondente al reddito complessivo diminuita delle detrazioni per lavoro dipendente e per i familiari a carico non è superiore a L. 20.000.

In tali casi la scheda può essere presentata, entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, al comune di residenza o inviata al centro di servizio o all'ufficio delle imposte competente utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura.

La busta deve recare l'indicazione "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome e il nome.

## 16

## DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che effettuano le scelte è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Tale scelta si effettua compilando l'apposita scheda da allegare alla presente dichiarazione. La scelta può essere effettuata dai contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi nonché dai possessori dei certificati modelli 101 e 201 per i quali risulta dovuta un'imposta netta.

Chi intende effettuare la scelta deve indicare, nell'apposita scheda il proprio codice fiscale e i dati anagrafici ed apporre la firma nello spazio previsto.

Tale scheda deve essere trasmessa all'Amministrazione finanziaria nella stessa busta contenente il modello 740 barrando l'apposita casella, posta sulla busta.

I contribuenti possessori dei soli certificati modelli 101 e 201 e quelli esonerati dall'obbligo dalla presentazione della dichiarazione che si trovano nelle condizioni di effettuare la scelta possono presentare o spedire la scheda utilizzando una normale busta di corrispondenza chiusa. La busta deve recare l'indicazione: "SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF" e il codice fiscale, il cognome

e il nome. Se gli stessi contribuenti effettuano anche la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, devono inserire la scheda per il finanziamento dei movimenti e partiti politici nella stessa busta, la quale deve recare anche l'indicazione di tale scelta.

## 17

### DATI ANAGRAFICI

Nell'apposita sezione riportare i dati anagrafici del dichiarante (o del coniuge dichiarante).

Il cognome e il nome vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le d o nne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la provincia va indicata la sigla (RM per ROMA).

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

La casella "Eventi eccezionali" deve essere utilizzata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione, a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 e degli eventi alluvionali del mese di giugno 1996. Per la compilazione della casella vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali".

## 18

### TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

Se i redditi dei terreni e dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996, è possibile utilizzare i righe A e/o B del presente riquadro, senza dover compilare i quadri A e B posti nel modello "Variazione dei dati anagrafici, dei terreni e dei fabbricati - Calcolo dell'Ilor e del Ccssn".

I dati dei terreni e dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.).

### ATTENZIONE

Non è possibile utilizzare i righe del presente riquadro e occorre, quindi, compilare i quadri A e B del modello delle variazioni, quando:

- la dichiarazione viene presentata per la prima volta;
- si sono verificate variazioni rispetto alla precedente dichiarazione, anche in relazione ad uno solo dei terreni e/o dei fabbricati;
- si richiede, per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984, la riduzione al 50 per cento della quota di contributo al servizio sanitario nazionale.

Nel **riga A** indicare:

a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (riga A, colonna 1 oppure riga A9, colonna 4 del modello 740 oppure riga 1 del modello 730-3);

a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nella precedente dichiarazione (riga A, colonna 2 oppure riga A9, colonna 5 del modello 740 oppure riga 2 del modello 730-3).

Nel **riga B** riportare il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicato nella precedente dichiarazione (riga B oppure riga B 11 del modello 740 oppure riga 3 del modello 730-3).

## 19

### QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il quadro C va utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati.

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro C è articolato in tre Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda vanno dichiarati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni; nella terza va indicato l'imponibile assoggettato al contributo al Servizio sanitario nazionale.

Se i righe del quadro non sono sufficienti ad indicare tutti i redditi posseduti, sommare i dati relativi ai redditi della stessa specie

(pensioni, stipendi, ecc.) ed indicare gli importi così ottenuti nelle rispettive colonne.

### n SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa Sezione vanno indicati, nei **righe da C1 a C4**:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'Inps o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'Inps o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;

- i compensi corrisposti ai lavoratori impegnati per effetto di specifiche disposizioni normative, in lavori socialmente utili;

- gli emolumenti corrisposti ai biologi ambulatoriali operanti nelle Aziende sanitarie locali;

- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;

- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;

- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";

- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari, gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto, gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) per il sostentamento dei propri ministri di culto, e quelli corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

- le pensioni integrative corrisposte dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993.

**ATTENZIONE**

I lavoratori dipendenti, che hanno chiesto al datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante precedenti rapporti, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del Mod.101 o del Mod.201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del Mod.101 o del Mod.201).

Nel **rigo C5** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C1 a C4.

Nel **rigo C6** indicare il numero di giorni (366 per l'intero anno) compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione che hanno dato diritto alle retribuzioni indicate nei righi precedenti e per i quali è stata concessa la detrazione. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita, quali le mensilità aggiuntive, ecc. (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).

In particolare, se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod.101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod.201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 366, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più righe compilati, indicare nel rigo C6 il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno calcolati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'Inps o da altri Enti e di borse di studio.

#### **n SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE**

In questa sezione, nei **rigi C7 e C8**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (e le relative ritenute) e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali) e quelle percepite dai giudici costituzionali;
- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

Nel **rigo C9** riportare il totale dei redditi e delle ritenute indicati nei righi da C7 a C8.

#### **n SEZIONE III - IMPONIBILE ASSOGGETTATO AL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Nel **rigo C10** indicare il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti.

## 20

### QUADRO P - ONERI

Nel quadro P indicare nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 22 per cento e nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti dal dichiarante nel **1996** nell'interesse proprio, sono rimasti effettivamente a carico e non sono stati dedotti nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50 per cento tra i due genitori; se, però, la spesa è stata sostenuta da uno solo dei genitori, questi potrà tenere conto dell'intero importo per calcolare la detrazione annotando nel documento comprovante la spesa di averla sostenuta interamente. Ovvia-

mente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo P16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice alla voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.". Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo per alcuni degli oneri sostenuti dalla società nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, rispettivamente, nel **rigo P10** e nel **rigo P17**.

#### **n SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 22 PER CENTO**

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta del 22 per cento.

#### **u Spese sanitarie**

Nel **rigo P1** indicare le spese sanitarie per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 250.000.

Sono tali le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ricoveri per degenze e ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo P16);
- acquisto di medicinali;
- l'importo del ticket pagato se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

**ATTENZIONE**

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P1 anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

Va indicata soltanto la parte delle spese sanitarie che eccede lire 250.000 (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 nel rigo P1 va indicato l'importo di lire 550.000).

Nel rigo P2 indicare le spese sostenute per mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie per le quali la detrazione spetta sull'intero importo.

**ATTENZIONE**

Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo P2 anche le erogazioni, indicate al punto 12 - bis del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro a fronte di spese sanitarie.

Informazioni più dettagliate in merito sono contenute in Appendice alla voce "Spese sanitarie".

Non vanno indicate nei rigi P1 e P2 le spese sanitarie sostenute nel 1996 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto. Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 22 per cento, ovvero per effetto di contributi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

**ATTENZIONE**

I contribuenti sono obbligati ad allegare la documentazione relativa a tutte le spese mediche indicate nei rigi P1, P2 e nel successivo P16 ad eccezione degli importi relativi alle erogazioni effettuate dal datore di lavoro e indicate ai punti 12 e 12-bis del Mod. 101. In Appendice alla voce "Spese sanitarie" sono contenuti chiarimenti sul tipo di documentazione da allegare anche per le eventuali spese sanitarie sostenute all'estero.

**u Interessi passivi**

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nell'anno 1996 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel rigo P3 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° gennaio 1993:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad esempio: marito e moglie coistestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione spetta anche al nudo proprietario dell'immobile sempreché ricorran tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Unione europea;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati anteriormente al 1993:

la detrazione si calcola su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno e in quelli successivi il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Nel rigo P4 indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui

ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

**ATTENZIONE**

Se l'ammontare di rigo P3 è maggiore o uguale a 4 milioni di lire, nel rigo P4 non può essere indicato alcun importo. Se, invece, l'importo di rigo P3 è inferiore a 4 milioni di lire, la somma degli importi indicati nei rigi P3 e P4 non può superare lire 4 milioni.

*Esempio 1: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 5.000.000; in interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 non va indicato alcun importo.*

*Esempio 2: interessi passivi relativi all'abitazione principale (rigo P3) L. 2.500.000; in interessi passivi relativi a residenza secondaria L. 2.000.000; nel rigo P4 indicare L. 1.500.000.*

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo P3). Anche in questa ipotesi valgono le precisazioni fornite nelle istruzioni per la compilazione del rigo precedente a proposito del diritto alla detrazione per il nudo proprietario.

Nel rigo P3 o nel rigo P4 vanno anche indicate le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari ancora indivisi.

Ai fini della detraibilità delle somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo".

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione

limitatamente all'importo realmente rimasto a carico del contribuente.

Per i mutui ipotecari relativi ad immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione".

Tra gli oneri accessori da indicare nel rigo P3 o nel rigo P4 è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad es. per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad es. per l'acquisto di una residenza secondaria);
- aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni contribuente può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri, anche se fiscalmente a carico.

Nel rigo P5 indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti o mutui agrari di ogni specie per un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

#### u Premi di assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni e contributi volontari

Nel rigo P6 indicare i premi di assicurazione sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge (volontari), per un importo complessivamente non superiore a lire 2.500.000.

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione

volontaria alla gestione separata dell'Inps (ad esempio gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a loro carico come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

#### ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazione versati dal datore di lavoro indicate al punto 13 del Mod.101, nonché gli eventuali contributi volontari trattenuti dal datore di lavoro o ente pensionistico e indicati nello spazio delle Annotazioni del Mod.101 e/o del Mod.201 o in apposita certificazione.

#### u Contributi per previdenza complementare

Nel rigo P7 riportare i contributi versati ai fondi pensione come indicati nel punto 14 del Mod.101.

La somma degli importi indicati nei rigi P6 e P7 non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel rigo P7 è indicato un importo non inferiore a 500.000 lire.

*Esempio 1:* Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 300.000; nel rigo P7 non va indicato alcun importo.

*Esempio 2:* Contributi volontari (rigo P6) L. 2.500.000; contributi per previdenza complementare L. 600.000; nel rigo P7 indicare L. 500.000.

#### u Spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria

Nel rigo P8 indicare le spese sostenute nel 1996, anche se riferibili a più anni, per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi dei corrispondenti istituti statali italiani.

#### u Spese funebri

Nel rigo P9 indicare le spese funebri sostenute nel 1996 in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c." e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a 1.000.000 di lire.

#### u Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo P10 indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'im-

posta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo, erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

In Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Nel rigo P11 indicare il totale degli importi indicati nei rigi da P1 a P10 sul quale determinare la detrazione.

## n SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione indicare gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

#### u Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori

Nel rigo P12 indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati a seguito di disposizioni imperative di legge (obbligatori), la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette. In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempreché la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione compete alla persona per conto della quale i contributi sono versati.

Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1996 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (c.d. "tassa sulla salute"), compresi quelli versati con il premio di assicurazione RC veicoli. Vanno esclusi, invece quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti;
- il contributo del 10 per cento versato obbligatoriamente alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, come risultante da idonea documentazione).

#### u Contributi per previdenza complementare dei lavoratori autonomi e degli imprenditori

Nel rigo P13 indicare i contributi versati dai lavoratori autonomi e dai titolari di reddito d'impresa a forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124. La deduzione è ammessa per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato e non può comunque essere superiore a lire 5.000.000.

#### u Contributi ed erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Nel rigo P14 indicare:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'UCEBI;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali a favore della Unione delle Comunità ebraiche italiane, nonché i contributi annuali, versati alle Comunità ebraiche.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di 2.000.000 di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

#### u Contributi per i Paesi in via di sviluppo

Nel rigo P15 indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo di rigo N1.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

#### u Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Nel rigo P16 indicare l'intero importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art.10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Spese sanitarie".

#### ATTENZIONE

Le spese sostenute dai predetti soggetti per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie e per i mezzi di deambulazione rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I ai righe P1 e P2.

#### u Altri oneri deducibili

Nel rigo P17 indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti righe (in particolare: 50 per cento delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

In Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo.

Nel rigo P18 indicare il totale degli importi indicati nei righe da P12 a P17 da riportare nel Quadro N al rigo N3.

## 21

### QUADRO N - IRPEF

Nel rigo N1 indicare il reddito complessivo ottenuto sommando i redditi risultanti dai vari quadri del Modello base e dagli eventuali modelli aggiuntivi. A tale scopo può essere utilizzato lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato.

#### ATTENZIONE

Se dall'attività di lavoro autonomo o di impresa in contabilità semplificata sono derivate perdite, il loro ammontare, da indicare nel riepilogo con il segno meno, va sottratto dall'importo degli altri redditi. Si ricorda che dal 1995 le perdite derivanti dall'esercizio di impresa in contabilità ordinaria (o derivanti da redditi di partecipazione in società esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria) possono essere portate in diminuzione, esclusivamente, dai rispettivi redditi.

I redditi del Quadro M vanno sommati solo se il contribuente ha optato per la tassazione ordinaria.

Se il totale delle perdite è superiore al totale dei redditi la differenza da indicare al rigo N1 deve essere preceduta dal segno meno.

Nel rigo N2 indicare il totale dei crediti d'imposta sui dividendi risultanti dai quadri F, G, H, I e M.

Nel rigo N3 riportare l'importo di rigo P18 del quadro P.

Nel rigo N4, in assenza di crediti di imposta sui dividendi (rigo N2), indicare la differenza fra l'importo del reddito complessivo di rigo N1 e l'importo degli oneri deducibili di rigo N3 (negli altri casi indicare la differenza tra la somma degli importi dei righe N1 e N2 e l'importo del rigo N3).

#### ATTENZIONE

Il reddito imponibile non può essere negativo; se l'importo di rigo N4 risulta minore di zero, indicare zero ai righe N4, N5 ed N13 e proseguire nell'indicazione degli altri dati.

#### n COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Nel rigo N5 va indicata l'imposta lorda corrispondente al reddito imponibile di rigo N4, calcolata applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo vedere la Tabella C, ovvero utilizzare il metodo pratico riportato in Appendice alla voce "Metodo pratico per il calcolo dell'Irpef".

Tabella C - Calcolo dell'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)	Aliquota (per scaglioni)	Imposta dovuta sui redditi intermedi compresi negli scaglioni
fino a lire 7.200.000	10	10% sull'intero importo
da lire 7.200.001 a lire 14.400.000	22	720.000 + 22% parte eccedente 7.200.000
da lire 14.400.001 a lire 30.000.000	27	2.304.000 + 27% parte eccedente 14.400.000
da lire 30.000.001 a lire 60.000.000	34	6.516.000 + 34% parte eccedente 30.000.000
da lire 60.000.001 a lire 150.000.000	41	16.716.000 + 41% parte eccedente 60.000.000
da lire 150.000.001 a lire 300.000.000	46	53.616.000 + 46% parte eccedente 150.000.000
oltre lire 300.000.000	51	122.616.000 + 51% parte eccedente 300.000.000

**n DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO**

Nei **rigli N6, N7 e N8** indicare le detrazioni per familiari a carico (familiari che nel 1996 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a L. 5.500.000). L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali sono rimasti a carico (ad es. per un figlio nato il 27 luglio 1996 la detrazione spetta per 6 mesi).

La detrazione non spetta neppure in parte se nel corso dell'anno il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000.

**ATTENZIONE**

Non possono essere considerati a carico coloro che nel 1996 hanno usufruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

**• CONIUGE A CARICO**

La detrazione per il coniuge a carico (da indicare nel **riglo N6**) per l'intero anno è pari a:

- lire 1.057.552, se il reddito imponibile (riglo N4) non supera lire 30 milioni;
- lire 961.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- lire 889.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- lire 817.552, se il reddito imponibile è superiore a lire 100 milioni.

In caso di matrimonio, decesso, separazione, divorzio o annullamento del matrimonio nel corso dell'anno la detrazione spetta in proporzione ai mesi per i quali il coniuge risulta a carico (ad es. in caso di matrimonio avvenuto nel mese di aprile con un reddito imponibile compreso tra 30 e 60 milioni la detrazione da indicare al **riglo N6** è pari ai  $9/12$  di L.961.552 = 721.164 arrotondate a L.721.000).

**ATTENZIONE**

La detrazione spetta a favore di uno soltanto dei coniugi, anche nel caso in cui entrambi possiedono redditi di ammontare non superiore a L. 5.500.000.

**• FIGLI A CARICO**

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati) spetta in uguale misura a entrambi i genitori, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte in

Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per coniuge a carico e per gli altri figli alla detrazione in misura doppia quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato e negli altri casi descritti in Appendice alla voce "Detrazione per figli a carico".

Nel **riglo N7** indicare l'importo rilevato nella **Tabella D**.

**ATTENZIONE**

Nella tabella D sono indicati gli importi della detrazione, nei casi di mancanza del coniuge, solo per redditi imponibili (riglo N4) non superiori a lire 30 milioni. Per redditi imponibili superiori, gli importi rilevati dalla tabella devono essere ridotti di:

- lire 96.000 per redditi imponibili superiori a lire 30 milioni ma non a lire 60 milioni;
- lire 168.000 per redditi imponibili superiori a lire 60 milioni ma non a lire 100 milioni;
- lire 240.000 per redditi imponibili superiori a lire 100 milioni.

Se un figlio risulta a carico per una sola parte dell'anno la detrazione va proporzionalmente ridotta (ad es. per un figlio nato ad ottobre 1996 e a carico di entrambi i genitori la detrazione da indicare al **riglo N7** è pari a  $3/12$  di L. 94.437 = L. 23.609 arrotondate a L. 24.000).

**• ALTRI FAMILIARI A CARICO**

Nel **riglo N8** indicare l'importo della detrazione per gli altri familiari a carico, pari a L. 130.592 per ciascuno di essi. Se più contribuenti hanno l'obbligo del mantenimento la detrazione va ripartita tra gli obbligati proporzionalmente all'onere sostenuto (ad es. per i figli maggiorenni non dediti allo studio o al tirocinio gratuito, a carico

di entrambi i genitori per l'intero anno, spetta una detrazione di L. 65.296 per ciascun genitore arrotondate a L. 65.000).

**n DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE**

Le detrazioni per lavoro dipendente spettano solo per i redditi dichiarati nel Quadro C Sez. I.

Nel **riglo N9** indicare l'importo totale di tali detrazioni rilevandolo dalla **Tabella E** di pagina successiva, nella quale è riportato l'ammontare complessivo della detrazione e della ulteriore detrazione per lavoro dipendente spettante per l'intero anno.

Se il periodo di lavoro o di pensione nell'anno è inferiore a 366 giorni, la detrazione va ridotta in relazione al numero di giorni indicato al **riglo C6** del quadro C (ad es. per un periodo di lavoro nell'anno di 200 giorni e un reddito di lavoro dipendente di L. 20.000.000, la detrazione da indicare al **riglo N9** è pari a L.  $784.634 \times 200/366 =$  L. 428.761 arrotondate a L. 429.000).

**n DETRAZIONE PER LAVORO AUTONOMO E/O IMPRESA**

La detrazione per lavoro autonomo e/o impresa spetta per i soli redditi dichiarati nel Quadro E Sez. I, nel Quadro G e nel Quadro H (per le partecipazioni in associazioni tra artisti e professionisti o in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità semplificata).

Nel **riglo N10** indicare l'importo della detrazione rilevandolo dalla **Tabella F** di pagina successiva.

**ATTENZIONE**

In caso di contemporanea presenza di redditi di lavoro autonomo e/o impresa e di redditi di lavoro dipendente o di pensione le detrazioni non sono cumulabili; il contribuente deve quindi compilare o il **riglo N9** o il **riglo N10**.

Tabella D - Detrazioni per figli a carico

**Figli a carico**

per 1 figlio	L.	94.437
per 2 figli	L.	188.874
per 3 figli	L.	283.311
per 4 figli	L.	377.748
per 5 figli	L.	472.185
per 6 figli	L.	566.622
per 7 figli	L.	661.059
per 8 figli	L.	755.496
per ogni altro figlio	L.	94.437

**Figli a carico in mancanza del coniuge (per redditi imponibili fino a 30 milioni di lire)**

per 1 figlio	L.	1.057.552
per 2 figli (compreso il primo)	L.	1.246.426
per 3 figli (compreso il primo)	L.	1.435.300
per 4 figli (compreso il primo)	L.	1.624.174
per 5 figli (compreso il primo)	L.	1.813.048
per 6 figli (compreso il primo)	L.	2.001.922
per 7 figli (compreso il primo)	L.	2.190.796
per 8 figli (compreso il primo)	L.	2.379.670
per ogni altro figlio	L.	188.874

**n** DETRAZIONE PER GLI ONERI

Nel **rigo N11** indicare l'importo della detrazione per gli oneri di cui alla sez. I il cui totale è indicato al rigo P11 del Quadro P.

La detrazione è pari al 22 per cento dell'importo di rigo P11.

Nel **rigo N12** indicare la somma degli importi dei righi N6, N7, N8, N9, N10 e N11.

Nel **rigo N13** indicare la differenza tra l'importo di rigo N5 e quello di rigo N12. Se l'importo di rigo N12 è maggiore di quello di rigo N5, nel rigo N13 indicare zero.

**ATTENZIONE**

Nel caso di dichiarazione congiunta l'imposta Irpef è unica. I rigi da N14 a N25, contenuti solo nel modello base del dichiarante, devono essere compilati sommando i dati del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N14** indicare la somma degli importi di rigo N13 del dichiarante e del coniuge dichiarante.

Nel **rigo N15** indicare la somma dei crediti d'imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante spettanti per le imposte pagate sui redditi prodotti all'estero. Chiarimenti in ordine alle modalità di determinazione del credito per le imposte pagate all'estero sono riportati in Appendice alla voce "Credito per le imposte pagate all'estero".

Nel **rigo N16** indicare la somma dei crediti di imposta del dichiarante e del coniuge dichiarante diversi da quelli da indicare nei rigi N15 e N19, quali i crediti d'imposta sui

dividendi e quelli per i registratori di cassa.

**ATTENZIONE**

Se il contribuente ha percepito utili formati con dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'articolo 96-bis del Tuir (c.d. "dividendi comunitari") prima di compilare il rigo N16 consultare in Appendice la voce "Dividendi comunitari".

Nel **rigo N17** indicare la somma delle ritenute del dichiarante e del coniuge dichiarante. Se il contribuente ha solo redditi di lavoro dipendente l'importo da indicare è direttamente rilevabile dalle ritenute indicate nel Quadro C. In tutti gli altri casi utilizzare lo schema di calcolo dell'Irpef riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Nel **rigo N18** indicare la differenza tra l'importo di rigo N14 e gli importi dei rigi N15, N16 e N17. Se la somma degli importi dei rigi N15, N16 e N17 è maggiore dell'importo di rigo N14 nel rigo N18 indicare la differenza tra la predetta somma e l'importo di rigo N14 preceduta dal segno meno.

Nel **rigo N19** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo N18, il credito di imposta utilizzato per il pagamento dell'Irpef dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca, dalle imprese rivenditrici di prodotti audiovisivi e cinefotografici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al

**Quadro U.**

Nel **rigo N20** indicare l'importo dell'eccedenza Irpef che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo N24 del Mod. 740/96). I contribuenti che nel 1996 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituto d'imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo N20 il credito non rimborsato (punto 31 del Mod. 101 o importo indicato nelle annotazioni del Mod. 201). Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Se il contribuente vanta dalla precedente dichiarazione una eccedenza Ilor (rigo O10 del Mod. 740/96) e non possiede quest'anno redditi soggetti ad Ilor indicare, nel rigo N20, la somma delle eccedenze Irpef ed Ilor.

**ATTENZIONE**

Il contribuente che possiede redditi soggetti ad Ilor (o un'eccedenza del contributo straordinario per l'Europa) ed intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte, o il contributo straordinario, a credito ovvero ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro N deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo N21** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o giugno dello scorso anno; nel **rigo N22** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

**ATTENZIONE**

I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato, al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che per l'anno precedente hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- nei **rigi N21 e N22** gli importi trattenuti da quest'ultimo;
- nello spazio riservato al codice la sigla "Mod. 730".

Se il dichiarante e il coniuge dichiarante hanno effettuato versamenti di acconto distinti, al rigo N21 indicare la somma degli importi versati a titolo di prima rata e al rigo N22 la somma degli importi versati a titolo di seconda o unica rata; se i versamenti di ciascuna rata sono stati eseguiti in date diverse, indicare gli estremi dell'ultimo versamento effettuato, in appendice sotto la voce "Dichiarazione congiunta" sono esposti i casi in cui i disgiunti versamenti di acconto obbligano a presen-

Tabella E - Detrazioni per lavoro dipendente

**Reddito di lavoro dipendente**

fino a	L. 15.000.000		L. 1.029.630
oltre	L. 15.000.000	e fino a L. 15.100.000	L. 991.943
oltre	L. 15.100.000	e fino a L. 15.200.000	L. 916.538
oltre	L. 15.200.000	e fino a L. 15.300.000	L. 831.719
oltre	L. 15.300.000		L. 784.634

Tabella F - Detrazione per lavoro autonomo e/o impresa

**Reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa**

fino a	L. 8.600.000		L. 213.570
oltre	L. 8.600.000	e fino a L. 8.700.000	L. 169.500
oltre	L. 8.700.000	e fino a L. 8.900.000	L. 81.360
oltre	L. 8.900.000		L. 0

tare dichiarazioni disgiunte.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

In Appendice sotto la voce "Dichiarazione presentata separatamente" sono contenute informazioni per la separazione della eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione congiunta e dei versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

Se l'importo di rigo N18 è negativo deve essere sommato a quello dei rigi N20, N21 e N22 e il totale deve essere riportato al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al rigo N25 (se intende richiederne il rimborso).

Se l'importo di rigo N18 è maggiore della somma degli importi dei rigi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra l'importo di rigo N18 e tale somma nel rigo N23 insieme agli estremi del versamento.

L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del rigo N18 è minore della somma degli importi dei rigi N19, N20, N21 e N22, riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo N18 al rigo N24 (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiarazione) oppure al rigo N25 (se intende, richiederne il rimborso).

L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi".

#### ATTENZIONE

Se il contribuente intende utilizzare il credito Irpef per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso dell'importo residuo deve indicare nel rigo N24 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo N25 l'importo residuo di cui chiede il rimborso.

Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Ccssn dovuti per i redditi del 1997".

## 22

### CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA

Nei rigi da N26 a N32 devono essere indicati i dati relativi al contributo straordinario per l'Europa.

#### ATTENZIONE

Nel caso di dichiarazione congiunta il contributo, se dovuto, deve essere determinato separatamente per ciascun coniuge.

Nel rigo N26 indicare l'importo del contributo straordinario per l'Europa che si determina sulla base del reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili (rigo N1 - rigo N3). L'importo lordo del contributo dovuto va calcolato applicando agli scaglioni di reddito le aliquote previste per ciascuno di essi. Per il calcolo individuare nella **Tabella G** lo scaglione in cui è ricompreso il proprio reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili, moltiplicare l'importo di tale reddito per l'aliquota corrispondente e sottrarre dal risultato così ottenuto l'importo del correttivo indicato nell'ultima colonna.

*Esempio: Reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili: L. 58.000.000;  
L. 58.000.000 x 2,5% = L. 1.450.000;  
L. 1.450.000 - 672.000 = L. 778.000.*

In allegato (a pag. 36) è riportata una tabella per i redditi imponibili (rigo N1 - rigo N3) fino a 60 milioni, dalla quale è rilevabile direttamente il contributo dovuto al lordo delle detrazioni.

Nel rigo N27 indicare l'importo totale delle seguenti detrazioni:

- lire 80.000, spettante in misura fissa a tutti i contribuenti;
- lire 100.000, spettante ai contribuenti che per il periodo d'imposta 1996 fruiscono delle detrazioni per lavoro dipendente, rapportate al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, indicato nel rigo C6;
- lire 40.000, per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato;
- lire 20.000, per ciascuno dei figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- lire 40.000, per gli altri familiari a carico, purché conviventi con il contribuente o che percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Si considerano fiscalmente a carico i familiari per i quali il contribuente fruisce per il 1996 delle relative detrazioni ai fini dell'Irpef. L'importo delle detrazioni va rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono rimasti a carico. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice le voci "Detrazioni per figli a carico" e "Familiari indicati nell'art. 433 del c.c.".

Nel rigo N28 indicare il contributo dovuto al netto delle detrazioni e cioè la differenza tra l'importo di rigo N26 e quello di rigo N27. Se l'importo di rigo N27 è maggiore di quello di rigo N26, nel rigo N28 indicare zero.

Nel rigo N29 riportare l'importo del contributo straordinario determinato dal sostituto d'imposta e indicato nelle annotazioni dei modelli 101 e 201 ovvero nell'apposita documentazione integrativa.

Se l'importo di rigo N28 è superiore a quello di rigo N29, nel rigo N30 indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata versata (50 per cento della differenza tra l'importo di rigo N28 e quello di rigo N29).

Il versamento non è dovuto se non supera L. 20.000.

#### ATTENZIONE

Se l'importo di rigo N29 è superiore a quello di rigo N28 e il contribuente intende effettuare la compensazione con l'Irpef e/o l'Illor a debito, prima di proseguire la compilazione del riquadro deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Se l'importo del rigo N29 è superiore a quello di rigo N28 riportare la differenza tra l'importo di rigo N29 e quello di rigo N28 al rigo N31 (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli ac-

Tabella G - Calcolo del contributo straordinario per l'Europa

Reddito complessivo al netto degli oneri deducibili (per scaglioni)		Aliquota (per scaglioni)	Correttivo (da sottrarre)	
fino a lire	7.200.000	0%	0	
da lire	7.200.001 a lire	20.000.000	1%	72.000
da lire	20.000.001 a lire	50.000.000	1,5%	172.000
da lire	50.000.001 a lire	100.000.000	2,5%	672.000
oltre lire	100.000.000		3,5%	1.672.000

conti o dalle imposte dovuti per la successiva dichiarazione) oppure al rigo N32 (se intende, richiederne il rimborso).

Il contributo non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice l'apposita voce "Contributo straordinario per l'Enna".

## 23 MODELLO DELLE VARIAZIONI ANAGRAFICHE, DEI TERRENI E DEI FABBRICATI - CALCOLO DELL'ILOR E DEL CSSN

Il modello "Variazioni anagrafiche, dei terreni e dei fabbricati - Calcolo dell'Ilor e del Ccssn", deve essere compilato nel caso in cui:

- sono intervenute variazioni, rispetto alla dichiarazione presentata l'anno precedente, dei dati riguardanti lo stato anagrafico o i familiari a carico, ovvero dei redditi dei terreni o di quelli dei fabbricati;
- la dichiarazione è presentata per la prima volta;
- il contribuente possiede redditi da assoggettare all'Ilor e/o al contributo per il servizio sanitario nazionale;
- si deve esporre, nel prospetto ad esso relativo, il riporto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria ovvero si deve apporre l'eventuale visto di conformità.

Il modello può essere compilato anche se non sono intervenute variazioni anagrafiche, dei familiari a carico, dei redditi dei terreni e/o dei fabbricati, se il contribuente preferisce indicare analiticamente tutti i dati in questione.

### n QUADRO V1

Il quadro deve essere utilizzato per l'indicazione delle variazioni riguardanti:

- stato civile;
- residenza;
- familiari a carico;

#### u Stato civile

Lo stato civile deve essere indicato se alla data di presentazione della dichiarazione risulta variato rispetto alla dichiarazione del 1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

#### u Residenza anagrafica

La residenza anagrafica deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del

1996 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

Non costituisce variazione l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale diverso dalla residenza anagrafica e per i residenti all'estero vedere le istruzioni contenute in Appendice alla voce "Domicilio fiscale diverso dalla residenza".

Per i contribuenti che hanno la nazionalità estera vedere in Appendice la voce: "Nazionalità estera".

#### u Familiari a carico

Il riquadro va compilato se si sono verificate variazioni rispetto alla dichiarazione del 1996 (ad es. figli nati nel 1996 o familiari non più a carico) oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In entrambi i casi indicare i dati di tutti i familiari rimasti a carico (compresi quelli per i quali non si sono verificate variazioni).

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 1996 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a L. 5.500.000:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
- i figli di età non superiore a 26 anni deediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- gli altri familiari di cui all'art. 433 del codice civile, purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria; al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

#### ATTENZIONE

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non risiedono in Italia.

Rientrano nella categoria degli "altri familiari a carico" anche il figlio maggiorenne e il figlio deedito agli studi o al tirocinio gratuito di età superiore ai 26 anni con reddito complessivo non superiore a lire 5.500.000.

## 24

### QUADRO A - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

Il quadro A va utilizzato per dichiarare i redditi dominicali e agrari dei terreni in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In entrambi i casi vanno indicati i dati di tutti i terreni compresi quelli che non hanno subito variazioni.

#### ATTENZIONE

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo A.

Questo quadro deve essere compilato:

- da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In tal caso il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto. Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella del catasto; se non corrisponde, per la determinazione del reddito consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni". Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura".

I redditi così ottenuti vanno rivalutati:

- del 55 per cento (redditi dominicali);
- del 45 per cento (redditi agrari).

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e non vanno pertanto dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali da parte del possessore;
- i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il pe-

riodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel Quadro L.

#### ATTENZIONE

I produttori agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli e concedenti) devono compilare il Quadro R - Prospetto dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi - Sez. III, indicando i contributi previdenziali versati per l'anno 1996. Informazioni più dettagliate in merito si trovano nelle istruzioni relative al suddetto quadro.

## n COME SI COMPILA IL QUADRO A

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato compilando un singolo rigo del quadro.

Nelle **colonne 1 e 2**, indicare il reddito dominicale e agrario di ciascun terreno, rivalutati, rispettivamente, del 55 e del 45 per cento.

#### ATTENZIONE

Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 740 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 **non** devono essere rivalutati. Se, invece, i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro A del Mod. 730 dell'anno precedente, gli importi di colonna 1 e 2 devono essere rivalutati moltiplicando, rispettivamente, per 1,55 e 1,45 in quanto i redditi riportati nel Mod. 730 dell'anno precedente sono stati indicati senza le relative rivalutazioni.

Nella **colonna 3**, per i seguenti casi particolari, indicare:

- il codice **1** per i terreni concessi in affitto e soggetti a regimi legali di determinazione del canone;
- il codice **2** in caso di mancata coltivazione;
- il codice **3** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;
- il codice **4** in caso di azienda agricola situata in territorio montano di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984;
- il codice **5** se ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al codice 2 e al codice 4.

In questi casi vedere in Appendice la voce "Riduzione del reddito dei terreni", contenente anche precisazioni sulle modalità di com-

pilazione delle colonne 4 e 5.

Nelle **colonne 4 e 5** indicare rispettivamente la quota di reddito dominicale ed agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

In caso di conduzione associata, nella colonna 5 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente ed esibire a richiesta dell'ufficio, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Queste modalità di dichiarazione non devono essere seguite quando il fondo è condotto da società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ovvero da società di fatto, in quanto in tali casi il socio dovrà dichiarare la quota del reddito complessivo della società a lui spettante nell'apposito modello aggiuntivo 740/H.

Nel **riga A10** indicare l'importo complessivo dei redditi dominicali ed agrari dei terreni indicati nei righe da A1 ad A9.

Agli agricoltori obbligati alla installazione del registratore di cassa dal 1° gennaio 1993 compete un credito di imposta, da indicare nel rigo N16 del quadro N, pari al 40 per cento del prezzo unitario di acquisto (o del canone annuo di locazione pagato in ciascun periodo d'imposta) non eccedente i due milioni di lire.

Le ritenute operate a titolo di acconto nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere sommate alle altre ritenute e riportate nel rigo N17 del quadro N. Tali contributi tuttavia non vanno dichiarati quando sono percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

## 25

### QUADRO B - VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati in caso di variazioni rispetto a quelli indicati nella dichiarazione del 1996 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i fabbricati, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

#### ATTENZIONE

Questo quadro non deve essere utilizzato se è stato già compilato il rigo B.

Questo quadro deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. e al coniuge legalmente separato (separazione giudiziale o consensuale).

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

#### ATTENZIONE

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Le persone che esercitano arti e professioni o attività di impresa devono indicare in questo quadro gli immobili posseduti, utilizzati "in modo promiscuo" per l'esercizio delle loro attività e per l'uso personale e familiare; non devono, invece, indicare gli immobili utilizzati esclusivamente per la loro attività.

Le persone che esercitano attività d'impresa devono indicare in questo quadro anche gli immobili che pur utilizzati esclusivamente per l'esercizio della propria attività sono considerati relativi all'impresa e non indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati, e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, comprese quelle ad uso non abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, e quelle aventi caratteristiche di

lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai stralci solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel Quadro L.

## n COME SI COMPILA IL QUADRO B

Compilare un rigo per ogni unità immobiliare tenendo presente che per quelle che non hanno subito variazioni è sufficiente compilare solo la **colonna 7**.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (366, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 3** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero). Se la percentuale di possesso è variata nel corso dell'anno indicare la percentuale media di possesso.

La **colonna 4** va utilizzata se il fabbricato è

dato in locazione indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale".

Nella **colonna 5** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale (si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente dimora abitualmente);
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **6** unità immobiliare utilizzata in parte come abitazione principale e in parte come immobile strumentale;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

- **1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che

sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

- **3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita.

Nella **colonna 7** va indicata la quota di reddito imponibile determinata come segue.

Se il contribuente è l'unico proprietario per tutto l'anno nella **colonna 7** indicare:

- l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato o non è tenuto a disposizione (codici **1**, **5**, **6** e **9** nel campo "Utilizzo" di col. **5**);
- l'importo di **colonna 1** maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice **2** nel campo "Utilizzo" di col. **5**);
- il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 4**, se il fabbricato è locato (codice **3** nel campo "Utilizzo" di col. **5**);
- l'importo di **colonna 4**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice **4** nel campo "Utilizzo" di col. **5**).

Se il contribuente non è l'unico proprietario o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno nella **colonna 7** indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere moltiplicata per il numero dei giorni e la percentuale di possesso (colonne **2** e **3**) diviso **366**;
- se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Nel **rigo B10** riportare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei rigi da **B1** a **B9**.

## u Deduzione per l'abitazione principale

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle sue pertinenze va sottratta una deduzione fino a 1 milione di lire.

La deduzione, da indicare nel **rigo B11**, va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale e alla quota di possesso. La deduzione non può essere superiore all'ammontare complessivo del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze. A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali **C/2**, **C/6** e **C/7**, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio della abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

La deduzione non compete ai non residenti per gli immobili posseduti in Italia.

#### u Casi particolari

La deduzione per l'abitazione principale spetta secondo particolari modalità nei seguenti casi:  
il contribuente ha trasferito la sua abitazione principale nel corso dell'anno;

la percentuale di possesso relativa all'abitazione principale è variata nel corso dell'anno;

la quota e il periodo di possesso dell'abitazione principale sono diversi dalla quota e dal periodo di possesso delle relative pertinenze;

l'abitazione principale è stata utilizzata anche come luogo di esercizio dell'attività d'impresa o dell'arte o professione;

l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale solo per una parte dell'anno e nella rimanente parte concessa in locazione.

In tali casi vedere in Appendice la voce "Deduzione per l'abitazione principale - casi particolari".

Nel **rigo B12** indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo B10 e quello indicato nel rigo B11.-

## 26

### QUADRO O - ILOR

Nel **rigo O1** indicare il totale dei redditi soggetti all'Ilor, ottenuti sommando i singoli redditi indicati nei vari quadri del modello di dichiarazione, i quali non possono in alcun caso essere negativi.

Si ricorda che non sono più soggetti ad Ilor i redditi dei terreni e dei fabbricati.

Nel **rigo O2** indicare il totale delle deduzioni spettanti ai fini dell'Ilor le quali non possono mai superare i relativi redditi.

Nel **rigo O3** indicare la differenza tra l'importo di rigo O1 e l'importo di rigo O2.

Nel **rigo O4** indicare l'imposta dovuta pari al 16,2 per cento dell'importo del rigo O3.

Nel **rigo O5** indicare, fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo O4, il credito d'imposta utilizzato per il pagamento dell'Ilor dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dalle piccole e medie imprese per gli investimenti innova-

tivi e le spese di ricerca, dalle imprese riventrici di prodotti audiovisivi e cinematografici, dalle imprese operanti nei bacini minerari, dagli esercenti servizio taxi, nonché il credito di imposta ("premio di assunzione") utilizzato dalle imprese e dai professionisti che hanno incrementato la base occupazionale dei dipendenti. Per la determinazione del credito di imposta nelle ipotesi sopra indicate, consultare le istruzioni al **Quadro U**.

Nel **rigo O6** indicare l'importo dell'eccedenza Ilor che il contribuente, nella precedente dichiarazione, ha scelto di portare in diminuzione dall'imposta dovuta per la dichiarazione di quest'anno (rigo O10 del Mod. 740/96).

#### ATTENZIONE

Se il contribuente vanta una eccedenza di Irpef o di contributo straordinario per l'Europa e intende effettuare la compensazione tra le imposte a debito e le imposte, o il contributo straordinario, a credito ovvero ha già utilizzato le imposte a credito in sede di versamento dell'acconto, prima di proseguire la compilazione del Quadro O, deve consultare in Appendice la voce "Compensazione delle imposte a debito e a credito".

Nel **rigo O7** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuato a maggio o a giugno dello scorso anno; nel **rigo O8** l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

#### ATTENZIONE

I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposta a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

Se l'importo di rigo O4 è maggiore della somma degli importi dei rigi O5, O6, O7 e O8 riportare la differenza tra l'importo di rigo O4 e tale somma al **rigo O9**, insieme agli estremi del versamento.

L'imposta non è dovuta se non supera L. 20.000.

Se invece l'importo del rigo O4 è minore della somma degli importi dei rigi O5, O6, O7 e O8 riportare la differenza tra tale somma e l'importo del rigo O4 al **rigo O10** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione dagli acconti e dalle imposte dovute per la successiva dichiara-

zione) oppure al **rigo O11** (se intende richiederne il rimborso).

L'imposta non è rimborsabile se non supera L. 20.000.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenze di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi"

#### ATTENZIONE

Se il contribuente intende utilizzare il credito Ilor per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e richiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo O10 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo O11 l'importo residuo di cui chiede il rimborso. Per le modalità di calcolo degli acconti dovuti per il 1997 vedere in Appendice la voce "Acconti delle imposte e del Csn dovuti per i redditi del 1997".

## 27

### QUADRO V - CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il quadro V va compilato per determinare il contributo al Servizio sanitario nazionale, che deve essere versato negli stessi termini e con le stesse modalità dell'Irpef.

Devono compilare questo quadro:

- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di altri redditi oltre quelli di lavoro dipendente e di pensione;
- gli artigiani e gli esercenti attività commerciali;
- gli esercenti arti e professioni;
- i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- i contribuenti non tenuti all'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza, per i quali la partecipazione contributiva all'assistenza è regolata dall'art. 63 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 (cosiddetti cittadini non mutuati, ad esempio: titolari di soli redditi di partecipazione o di capitale, ereditieri e casalinghe con redditi propri e non a carico previdenziale di altri soggetti);
- i cittadini stranieri residenti iscritti obbligatoriamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale.

Non devono compilare questo quadro:

- i soggetti non residenti in Italia;
- i contribuenti che hanno un reddito complessivo lordo (rigo N1) pari o inferiore a zero;
- i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso unicamente di redditi di terreni,

di fabbricati e di capitale (compresi quelli imputati ai soci di società semplici indicati nel rigo H16 del Quadro H) di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000;

- i contribuenti il cui imponibile già assoggettato al Csn è superiore o uguale a lire 150.000.000 (importo di rigo C10 e altri redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati anche se in misura forfetaria);
- i contribuenti in possesso solo di redditi già assoggettati al contributo;
- gli stranieri residenti in Italia, ma iscritti facoltativamente all'assicurazione al Servizio sanitario nazionale;
- i contribuenti in possesso solo di redditi indicati nella sezione I del Quadro C.

I contribuenti previdenzialmente a carico di altri devono indicare nel Quadro V soltanto il codice fiscale del familiare del quale sono a carico; se presentano dichiarazione congiunta con il coniuge del quale sono previdenzialmente a carico non devono indicare neanche tale dato (per la verifica delle condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico, vedere la Tabella H).

#### ATTENZIONE

I contribuenti iscritti obbligatoriamente negli elenchi degli artigiani e dei commercianti, o alla gestione separata istituita presso l'Inps per i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa e per i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale autonoma, o negli albi dei liberi professionisti e i lavoratori dipendenti non possono mai essere considerati previdenzialmente a carico.

Si ricorda che nei limiti di reddito per essere considerati previdenzialmente a carico non rientrano le pensioni di guerra, gli assegni e le indennità per causa di guerra, gli assegni per decorazioni al valore militare, le indennità di accompagnamento concesse, ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18, ai mutilati e invalidi civili totalmente inabili.

Inoltre dai redditi dei figli vanno escluse le pensioni concesse ai ciechi civili, le borse di studio e gli assegni di studio.

Il contributo deve essere determinato con riferimento al reddito complessivo lordo ai fini dell'Irpef relativo all'anno al quale il contributo stesso si riferisce.

Sono esclusi dalla base imponibile del contributo, oltre ai redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'Irpef (redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ed emolumenti che non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali), i seguenti altri redditi:

- redditi già assoggettati al contributo quali, ad esempio, i redditi di lavoro dipendente e i trattamenti pensionistici;
- redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera;
- pensioni di importo complessivo non superiori a 18 milioni di lire;
- redditi dominicali e agrari, redditi di fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H) per la parte di importo complessivo non superiore a lire 4.000.000; tale franchigia non spetta ai cittadini "non mutuati";
- assegni alimentari percepiti dal coniuge separato o divorziato quando questi continua ad essere previdenzialmente a carico (al riguardo vedere la Tabella H).

#### ATTENZIONE

La franchigia di L. 4.000.000 spetta interamente a coloro che sono iscritti a forme obbligatorie di previdenza anche per una parte dell'anno. Il diritto alla franchigia può spettare anche in assenza dell'obbligo di dichiarare il reddito di lavoro dipendente, come nel caso di titolari di pensioni sociali, di redditi o di altre indennità esenti dall'Irpef ai sensi della vigente normativa; tali contribuenti devono dichiarare di trovarsi nelle suddette condizioni barando l'apposita casella, collocata accanto al titolo del presente riquadro. Al contrario, il diritto alla franchigia non sussiste per i soggetti non iscritti a forme obbligatorie di previdenza, o iscritti facoltativamente, anche se hanno percepito, ad esempio, redditi di lavoro dipendente in qualità di eredi.

Per i lavoratori dipendenti sono esclusi, inoltre, dalla base imponibile del contributo, indipendentemente dalla loro rilevanza a fini fiscali, i redditi derivanti da prestazioni previdenziali e assistenziali quali ad esempio: indennità di malattia, maternità e per congedo matrimoniale, integrazioni salariali, trattamento speciale di disoccupazione e mobilità, assegni corrisposti ai donatori di sangue, somme corrisposte dalla cassa marittima e dalla cassa edile. Tali redditi, non compresi nell'ammontare del reddito imponibile assoggettato al Csn in-

Tabella H - Condizioni per il riconoscimento di familiare previdenzialmente a carico

CATEGORIE DI FAMILIARI	ETÀ	LIMITI DI REDDITO ANNUO PER IL 1996	ALTRE CONDIZIONI
FIGLI ED EQUIPARATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 18° anno</li> <li>• fino al 21° anno se studente o apprendista</li> <li>• fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea</li> <li>• senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun figlio L.11.138.400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• figli per i quali il capo famiglia provvede abitualmente al loro mantenimento.</li> </ul>
CONIUGE		<ul style="list-style-type: none"> <li>• L. L.11.138.400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• anche se separato legalmente, purché il contribuente sia obbligato a corrispondere un assegno alimentare</li> <li>• per il coniuge divorziato, fino alla data di annotazione della sentenza sui registri dello stato civile.</li> </ul>
GENITORI ED EQUIPARATI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• superiore ai 60 anni (uomo)</li> <li>• superiore ai 55 anni (donna)</li> <li>• oppure invalido permanentemente al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per un genitore L. L.11.138.400</li> <li>• per entrambi i genitori L. 19.491.600</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• quando il contribuente concorre al mantenimento in maniera continuativa ed in misura sufficiente</li> </ul>
FRATELLI SORELLE NIPOTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fino al 18° anno</li> <li>• fino al 21° anno se studente o apprendista</li> <li>• fino al 26° anno se studente universitario nei limiti del corso legale di laurea</li> <li>• senza limiti di età se permanentemente inabile al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascun familiare L. 11.138.400</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a condizione che non siano mantenuti dai rispettivi genitori</li> <li>• in caso di morte, invalidità permanente al lavoro, disoccupazione non indennizzata o abbandono del loro padre;</li> <li>• che il contribuente provveda abitualmente al loro mantenimento.</li> </ul>

dicato nella certificazione del sostituto d'imposta non devono essere dichiarati nel quadro V.

Inoltre, sono irrilevanti ai fini del Ccssn il reddito d'impresa e quello di lavoro autonomo dei contribuenti che nel 1996 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

#### ATTENZIONE

Per calcolare il contributo occorre determinare le fasce di reddito imponibile da assoggettare alle aliquote fissate per la contribuzione: per i redditi imponibili fino a 40.000.000 di lire si applica l'aliquota del 6,6 per cento, oltre tale reddito e fino a 150.000.000 di lire, l'aliquota del 4,6 per cento. A tale scopo è necessario ricostruire l'imponibile tenendo conto anche dei redditi già assoggettati alla contribuzione al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali.

#### n COME SI CALCOLA IL REDDITO IMPONIBILE

Se il contribuente rientra nella categoria dei cosiddetti "non mutuati", cioè non è iscritto a forme obbligatorie di previdenza, l'imponibile ai fini del contributo da indicare nel **rigo V1** è pari all'importo di rigo N1; se quest'ultimo è superiore a 150 milioni di lire, nel rigo V1 vanno indicati 150 milioni.

Negli altri casi, per determinare il reddito imponibile da assoggettare al Ccssn, occorre calcolare la differenza tra il reddito complessivo ai fini Irpef, aumentato per i lavoratori dipendenti e i pensionati dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi dal reddito complessivo Irpef), e il totale, fino a un massimo di 4 milioni di lire, dei redditi dominicali e agrari, dei fabbricati e di capitale (anche se compresi tra quelli indicati nel quadro H).

Da tale differenza, eventualmente abbattuta a 150 milioni se superiore a questo importo, vanno sottratti i redditi già assoggettati al contributo (imponibile di lavoro dipendente assoggettato al Ccssn indicato nel rigo C10, redditi diversi da quelli di lavoro dipendente già assoggettati, anche se in forma forfetaria, compensi percepiti dai familiari dell'artista o del professionista in qualità di lavoratori dipendenti, di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché di collaboratori occasionali da indicare nel **rigo V9**).

#### ATTENZIONE

I contribuenti "non mutuati" che hanno dichiarato redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nella Sez. I del Quadro C devono indicare nel rigo V1 l'importo di rigo N1 diminuito di detti redditi, eventualmente abbattuto a 150 milioni.

Per calcolare il reddito imponibile può essere utilizzato l'apposito schema riportato in allegato alle presenti istruzioni, che può essere conservato come propria documentazione.

#### n COME SI CALCOLA IL CONTRIBUTO

Se non si possiedono redditi già assoggettati al contributo e l'imponibile di rigo V1 non supera lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è pari al 6,6 per cento dell'importo di rigo V1.

Se l'imponibile di rigo V1 supera lire 40 milioni, calcolare il 6,6 per cento dei primi 40 milioni e il 4,6 per cento dell'importo residuo; il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è dato dalla somma dei due importi così calcolati.

Se si possiedono redditi già assoggettati al contributo e questi superano lire 40 milioni, il contributo dovuto da indicare nel rigo V2 è pari al 4,6 per cento dell'importo di rigo V1.

Se i redditi già assoggettati non superano lire 40 milioni:

- calcolare il 6,6 per cento del minore importo tra l'imponibile di **rigo V1** e la differenza tra 40 milioni e l'importo dei redditi già assoggettati;
- calcolare il 4,6 per cento dell'importo residuo dell'imponibile indicato nel **rigo V1**.

Il contributo dovuto da indicare nel **rigo V2** è dato dalla somma dei due importi così determinati.

Anche per calcolare il contributo dovuto può essere utilizzato lo schema riportato in allegato alle presenti istruzioni.

Si ricorda che è ridotta al 50 per cento la quota di contributo relativa ai redditi delle aziende agricole situate nei territori montani di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984.

Per le modalità di calcolo del contributo in queste ipotesi, vedere in Appendice la voce "Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ridotto".

Nel **rigo V3** indicare l'eventuale credito risultante dalla precedente dichiarazione (rigo V7 del mod. 740 del 1996).

I contribuenti che nel 1996 si sono avvalsi dell'assistenza fiscale e per i quali il sostituito

di imposta non ha rimborsato in tutto o in parte il credito risultante dal Mod. 730-3 possono indicare nel rigo V3 il credito non rimborsato (punto 32 del modello 101 o importo indicato nelle Annotazioni del modello 201).

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Crediti risultanti dal Mod. 730 non rimborsati dal sostituto d'imposta".

Nel **rigo V4** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla prima rata di acconto effettuata a maggio o a giugno dello scorso anno.

Nel **rigo V5** indicare l'importo e gli estremi del versamento relativo alla seconda o unica rata di acconto effettuato nello scorso mese di novembre.

#### ATTENZIONE

I contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata di acconto oltre il termine del 31 maggio 1996 devono indicare l'importo versato al netto della maggiorazione dello 0,50 per cento corrisposto a titolo di sanzione per il ritardato versamento.

I contribuenti che nell'anno 1996 hanno fruito dell'assistenza fiscale e hanno versato gli acconti tramite il sostituto d'imposta devono indicare:

- gli importi trattenuti da quest'ultimo **righe V4 e V5**;
- la sigla "Mod. 730" nel relativo spazio riservato al codice.

In caso di versamento integrativo di altro precedente, sommare i due importi e indicare i dati relativi all'ultimo versamento.

Nel **rigo V6** indicare la differenza tra l'importo di rigo V2 e la somma degli importi dei **righe V3, V4 e V5**, e gli estremi del versamento.

Il contributo non è dovuto se l'importo non è superiore a L. 20.000.

Se l'importo di rigo V2 è minore della somma degli importi dei **righe V3, V4 e V5**, indicare la differenza tra tale somma e l'importo di rigo V2 nel **rigo V7** (se il contribuente intende portare il credito in diminuzione del contributo dovuto per la successiva dichiarazione) oppure nel **rigo V8** (se intende richiederne il rimborso).

Il contributo non è rimborsabile se l'importo non è superiore a lire 20.000.

#### ATTENZIONE

Se il contribuente intende utilizzare il credito del contributo per il pagamento degli acconti dovuti per la successiva dichiarazione e chiedere il rimborso del credito residuo, deve indicare nel rigo V7 l'importo da utilizzare per gli acconti e nel rigo V8 l'importo residuo del contributo di cui si chiede il rimborso.